



**CITTÀ DI ISERNIA**  
*Medaglia d'Oro*  
**Settore 3° - Ufficio Pubblica Istruzione**

**DOCUMENTO UNICO  
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
INTERFERENZIALI  
(DUVRI)**

*art. 26 comma 3 D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008*

**RELATIVO ALL'  
APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
PER IL PERIODO 1.09.2009 - 30.06.2012  
(anni scolastici: 2009/10 – 2010/11 -2011/12)**

**CIG: 0328594C55  
SCADENZA DELLA GARA: 3/8/2009**

**indirizzo: P.zza Marconi, 3 – 86170 Isernia  
telefono: +39 0865/449 282 telefax: +39 0865 449286  
e-mail: pubblicaistruzione@comune.isernia.it**

## INTRODUZIONE

Il presente documento, allegato al capitolato d'appalto, è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del capitolato d'appalto nonché del successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione definitiva.

In sede di stipula del contratto d'appalto sarà possibile integrare il presente documento con le indicazioni provenienti dall'aggiudicatario.

Per opportuna conoscenza si trascrive l'art. 26 del D. Lgs. 81/08, nelle parti ritenute significative:

### **Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

*1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:*

*...omissis...*

*2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

*a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*

*b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

*3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*

*4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*

*5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31*

*dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

*6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il*

*quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

*7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*

*8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

## **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEGLI APPALTI**

Le attività oggetto dell'appalto riguardano la conduzione degli scuolabus di proprietà comunale per il prelievo e l'accompagnamento, dalle residenze rurali del territorio comunale alle sedi scolastiche e viceversa, degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo. Il servizio, prevede altresì l'effettuazione di uscite didattiche (cd. "servizi supplementari" di cui al punto 2, art. 1 del Capitolato).

Le prestazioni del personale assistente di scuolabus in favore degli alunni consistono in:

- aiuto nell'accesso e nell'uscita dallo scuolabus;
- vigilanza ed assistenza durante il percorso;
- accompagnamento e consegna dei minori entro la sfera di controllo del personale ausiliario scolastico ovvero dei familiari.

Considerato che:

- vi è presenza di pubblico rappresentato dall'utenza trasportata;
- vi è sovrapposizione spazio-temporale delle due attività di conduzione e assistenza sugli scuolabus, pur se il personale impegnato appartiene alla medesima Ditta;
- alla Ditta viene richiesta la disponibilità di un deposito di rimessaggio privato entro il territorio della provincia di Isernia per cui non vi è un uso promiscuo delle aree comunali destinate ad autoparco e non vi è possibilità di interferenza con mezzi e uomini dell'Amministrazione comunale;

tanto considerato, si è proceduto alla valutazione del rischio di interferenze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 3 D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e alla predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, come riportato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

### **Criteri di valutazione utilizzati**

La definizione della *Scala delle Probabilità* fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo all'esistenza di dati statistici noti a riguardo; infine un criterio di notevole importanza, è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l'unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile.

### **SCALA DELLE PROBABILITÀ (P)**

#### **[4] ALTAMENTE PROBABILE**

- Esiste una correlazione diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato per i lavoratori;
- si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata;
- il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe sorpresa nel il personale addetto.

#### **[3] PROBABILE**

- La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, anche se non in modo automatico o diretto;
- è noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito un danno;
- il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa tra i lavoratori.

#### **[2] POCO PROBABILE**

- La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori solo in presenza di circostanze sfortunate;
- è noto solo il verificarsi di rarissimi episodi.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa tra i lavoratori addetti.

#### **[1] IMPROBABILE**

- La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, solo per la concomitanza di più eventi indipendenti e di improbabile verifica simultanea;
- non sono noti eventi già verificatisi;
- il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.

La *Scala di gravità del Danno*, chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

### SCALA DELLE GRAVITÀ' DEL DANNO (D)

#### [4] GRAVISSIMO

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

#### [3] GRAVE

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

#### [2] MEDIO

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

#### [1] LIEVE

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio è automaticamente graduante mediante la formula:

$$R = P \times D$$

Il Rischio è raffigurabile nella rappresentazione grafica che segue, avente in ascissa la gravità del danno e in ordinata la probabilità del suo verificarsi:

RISCHIO (R)	ENTITÀ DEL DANNO (D)			
	LIEVE	MEDIO	GRAVE	MOLTO GRAVE
PROBABILITÀ [P]				
IMPROBABILE	1	2	3	4
POCO PROBABILE	2	4	6	8
PROBABILE	3	6	9	12
ALTAMENTE PROBABILE	4	8	12	16

Tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi:

<b>R=1</b>	<i>Condizioni di lavoro accettabili non necessitano ulteriori provvedimenti</i>
<b>2&lt;R&lt;3</b>	<i>L'attività presenta un rischio residuo, attenersi alle procedure stabilite e programmare nel brevemedio termine delle azioni correttive e/o migliorative (1 mese).</i>
<b>4&lt;R&lt;8</b>	<i>L'attività presenta un rischio grave. Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza (comunque prima dell'inizio dei lavori).</i>
<b>R&gt;8</b>	<i>Attenzione l'attività comporta un rischio grave non accettabile. Attuare delle azioni correttive e ricondurre l'analisi del rischio (comunque prima dell'inizio dei lavori).</i>

L'insieme delle successive tabelle di rischio, corredate dalle suddette valutazioni e dalle indicazioni delle azioni correttive e della loro priorità, costituisce la base per la stesura della presente Valutazione dei rischi interferenti.

### **Valutazione**

Per quanto precedentemente individuato in merito alla:

- presenza di pubblico rappresentato dall'utenza trasportata;
- sovrapposizione spazio-temporale delle due attività di conduzione e assistenza sugli scuolabus, pur se il personale impegnato appartiene alla medesima Ditta;
- disponibilità di un deposito di rimessaggio privato entro il territorio della provincia di Isernia per cui non vi è un uso promiscuo delle aree comunali destinate ad autoparco e non vi è possibilità di interferenza con mezzi e uomini dell'Amministrazione comunale,

gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle interferenze tra i lavoratori della ditta appaltatrice del servizio (autista e accompagnatore) e l'utenza trasportata (alunni) ovvero nelle ipotesi marginali in cui personale comunale che effettui controlli sulle modalità di gestione del servizio (attività di cui all'art. 12 del Capitolato) si trovi a viaggiare sui mezzi ovvero nelle immediatezze degli stessi.

Si dà di seguito un'unica tabella analitica in ordine alle diverse fonti di rischio riscontrati, loro probabilità, gravità e misure da osservare.

sorgente di rischio		P	D	R	prescrizioni
Caduta degli alunni durante la fase di salita/discesa	<i>Rischio dovuto ad inatteso movimento dello scuolabus o a un deflusso non ordinato e incontrollato degli alunni</i>	2	3	6	<input type="checkbox"/> L'automezzo effettua la fermata quanto più possibile vicino al lato destro del ciglio della strada, lontano da buche o dissesti del piano stradale e/o del marciapiede e comunque dopo le strisce pedonali, qualora sia necessario attraversare la strada per raggiungere l'ingresso della scuola. <input type="checkbox"/> Durante la fase di salita/discesa degli alunni, l'autista aziona e tiene funzionante il comando luci di emergenza e tiene fermo l'automezzo mediante l'azionamento del freno di stazionamento. <input type="checkbox"/> L'autista si assicura che l'apertura dello sportello di ingresso al mezzo non determini urto contro cose o persone quindi procede all'azionamento dello stesso. <input type="checkbox"/> L'accompagnatore scende dal mezzo e si assicura che non vi siano intralci o motivi che possano far intravedere pericolosità. <input type="checkbox"/> L'accompagnatore fa salire/scendere con ordine l'utenza su/dall'automezzo, ed aiuta, ove necessario, gli alunni, controllando a vista che non si creino situazioni di pericolosità; <input type="checkbox"/> Nel caso di fermata di salita: l'accompagnatore, dopo essere risalito da ultimo sull'automezzo, controlla che i bambini e gli scolari si siano convenientemente seduti, quindi autorizza l'autista alla chiusura dello sportello e alla partenza <input type="checkbox"/> Nel caso di fermata di discesa: l'accompagnatore si accerta che la scuola sia aperta e che il personale scolastico addetto prenda in consegna i minori quando ciò è possibile, senza

					intralcio per la circolazione, ed in ogni caso in sicurezza per gli alunni (ovvero al ritorno a casa l'accompagnatore esercita la vigilanza fino al momento del rientro a casa dei minori ovvero fino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori). Per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado esclusi dall'obbligo della presenza dell'adulto alla fermata, l'accompagnatore dovrà accertarsi dell'assenza di qualsiasi tipo di pericolo prima di consentire la discesa dal mezzo.
<b>Investimento da automezzi</b>	<i>Rischio derivante dalla movimentazione degli scuolabus in aree densamente affollate da bambini in occasione dell'ingresso/uscita dalla scuola</i>	1	4	4	I conducenti degli scuolabus, percorreranno la strada seguendo sempre lo stesso percorso al fine di essere facilmente rintracciabili e raggiungibili. Giunti in prossimità dell'ingresso della scuola procederanno a velocità moderata (max 10 km/h) sino alla sosta. Quindi attenderanno il completamento delle fasi di discesa/salita degli alunni prima della ripartenza.
<b>Caduta a bordo dello scuolabus di alunni non seduti</b>	<i>Rischio derivante da brusche frenate o accelerazioni dello scuolabus mentre qualche alunno si è incautamente alzato.</i>	2	2	4	I conducenti degli scuolabus, procederanno con prudenza, evitando brusche frenate o accelerazioni e mantenendo un andamento regolare e a velocità moderata L'accompagnatore inviterà gli alunni a stare seduti per evitare che comportamenti scorretti possano pregiudicare la sicurezza.

### **Costi per la sicurezza.**

Con riferimento al presente appalto, limitatamente al rischio interferenziale, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In

nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il presente documento si intende accettato e sottoscritto dalle parti con la sottoscrizione del contratto relativo all'appalto.